

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1992

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitario del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604<sup>(2)</sup>;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3687/91, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per i tonni albacora di peso superiore a 10 kg, le quantità risultanti dall'applicazione del rapporto fra le quantità totali consegnate all'industria comunitaria da produttori comunitari e la totalità delle quantità utilizzate da questa industria, e, per i tonni albacora di peso non superiore ai

10 kg e il listao, il 110 % delle quantità vendute e consegnate durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3687/91 all'articolo 20, paragrafo 4, primo trattino per una specie, e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione dei quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione, alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità con il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera<sup>(3)</sup>, di concedere l'indennità compensativa per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3687/91 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

(in ecu per tonnellata)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3687/91
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	119
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	96
Listao intero	74

<sup>(1)</sup> GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.